

8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale ed in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate, ai quali entrambe le Parti aderiscono.

9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione delle informazioni, attraverso i quali le informazioni classificate vengono scambiate tra le Parti, sono stabilite ai sensi della legislazione nazionale e degli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate, ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Art. 8.

Riunioni e consultazioni

1. Al fine dell'attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni per valutare i progressi ottenuti nell'ambito del presente Accordo, nonché discutere e migliorare la cooperazione.

2. Le riunioni si svolgono, alternativamente, in Italia e in Colombia.

Art. 9.

Spese

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

2. Salvo altrimenti previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre i costi di viaggio e di alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Art. 10.

Lingua di lavoro

Nel corso della cooperazione, attuata ai sensi del presente Accordo, le Autorità competenti usano le lingue italiana e spagnola come mezzo di comunicazione.

Art. 11.

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti, che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo, viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative.

Art. 12.

Entrata in vigore, emendamenti e cessazione

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti, attraverso i canali diplomatici, si comunicano che i requisiti giuridici nazionali per l'entrata in vigore sono stati soddisfatti.

2. Il presente Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. Gli emendamenti, concordati per iscritto dalle Parti, entrano in vigore ad espletamento della stessa procedura, indicata nel comma 1 del presente articolo.

3. Il presente Accordo resta in vigore fino a che una delle Parti comunica all'altra per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocare il presente Accordo. In tal caso, l'Accordo cessa di avere efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della nota di revoca.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Roma il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2013.


ANGELINO ALFANO

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


JUAN CARLOS PINZON BUENO

PER IL MINISTERO
DELLA DIFESA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.2184):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI SILVERI) il 29 dicembre 2015.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 2016, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3 febbraio 2016 e 1º marzo 2017.

Esaminato ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4462):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 2017, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 giugno 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

17G00202

